

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 4 luglio 2016)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: MIRCO CARLONI

sulla proposta di legge n. 63

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 giugno 2016

DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 20 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 63, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale", nel testo approvato dalla I Commissione in sede referente;

Uditi i relatori Marco Manzotti e Paola Bichisecchi nella seduta n. 7 del 20 luglio 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dai relatori e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

1. l'articolo 3 è soppresso;
2. all'articolo 4 dopo la parola: "esperti" aggiungere: "con professionalità non presenti nell'organico della Regione";
3. all'articolo 4 dopo la parola: "documentate" aggiungere le seguenti: "come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale";
4. il comma 1 dell'articolo 6 è soppresso;
5. la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è soppressa;
6. la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è soppressa.

Il Presidente
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge n. 63 a iniziativa della Giunta regionale ha per oggetto “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale”.

In premessa, si sottolinea come dall’esame delle disposizioni riguardanti le leggi regionali interessate dalla proposta di legge emerge un differenziato carattere di urgenza e in alcuni casi non totalmente giustificato.

La proposta di legge, nella versione originale, è composta di 9 articoli.

Nei primi cinque articoli si dispongono modifiche di leggi regionali:

1. l’articolo 1, alla l.r. 12/1992 (Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione);
2. l’articolo 2, alla l.r. 10/1997 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
3. l’articolo 3, alla l.r. 4/1998 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l’Unione Europea ex art. 58 L. 52/1996);
4. l’articolo 4, alla l.r. 20/2001 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione);
5. l’articolo 5, alla l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

L’articolo 6 prevede norme transitorie riguardanti l’attuazione delle leggi regionali:

- 24/2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
- 3/2015 (legge di innovazione e semplificazione amministrativa).

L’articolo 7 prevede abrogazioni parziali o totali riguardanti leggi regionali riguardanti la Società regionale di sviluppo (SVIM) e il Trasporto Pubblico Locale:

- abrogazione parziale l.r. 17/1999 (Costituzione Società regionale di sviluppo);
- abrogazione parziale l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale);
- abrogazione della l.r. 26/2015 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale);
- abrogazione parziale della l.r. 16/2015 (Modifiche alla l.r. 36/2014 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017).

L’articolo 8 precisa che dalla legge proposta non deriveranno nuovi e maggiori oneri finanziari e con l’articolo 9 si dichiara l’urgenza della sua entrata in vigore.

La I Commissione nel prendere in esame la proposta di legge n. 63 ha deliberato alcune modifiche ed in particolare ha introdotto articoli aggiuntivi che dispongono modifiche ad ulteriori leggi regionali:

- l’articolo 4 bis, alla l.r. 23/1995 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali);
- l’articolo 4 ter, alla l.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
- l’articolo 6 bis, alla l.r. 13/2016 (Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018 – 1° provvedimento).

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) l’articolo 3 è soppresso, rinviando il merito della modifica proposta ad un confronto con la RSU in quanto si tratta di materia contrattuale. Il confronto sarà utile anche per un esame congiunto sulla annunciata riorganizzazione della struttura;
- 2) all’articolo 4 dopo la parola “esperti” aggiungere “con professionalità non presenti nell’organico della Regione”;
- 3) all’articolo 4 dopo la parola “documentate” aggiungere le seguenti: “come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale”;
- 4) all’articolo 6 il comma 1 è soppresso, in quanto il recente decreto “Madia” sui Servizi Pubblici Locali, prevede una dimensione almeno provinciale degli ambiti di governo. Si tratta piuttosto di accelerare l’attuazione di quanto previsto dalla l.r. 24/2009 e dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti recentemente aggiornato;
- 5) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 è soppressa;
- 6) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 è soppressa.

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 12/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 12 (Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione), dopo la parola: "quota" sono inserite le parole: "non inferiore al 5 per cento e".

Art. 2

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 10/1997)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), è aggiunto in fine il seguente periodo: ". Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, è consentita la temporanea detenzione dell'animale in gabbia per il tempo necessario, sotto il diretto controllo del proprietario o detentore".

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 4/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 4 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea ex articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), le parole: "non superiore a" sono sostituite dalle parole: "non superiore al cinquanta per cento di".

2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, l'indennità di cui all'articolo 3 della l.r. 4/1998, come modificato dal comma 1 di questo articolo, assorbe l'indennità di comparto, la retribuzione di risultato e ogni altra indennità ordinaria e straordinaria prevista dal vigente CCNL, esclusa la retribuzione di posizione.

3. La Giunta regionale determina la nuova indennità ai sensi delle disposizioni di questo articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. La medesima indennità è corrisposta a decorrere dal mese successivo di adozione della suddetta deliberazione.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: "in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informa-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 12/1992)

Identico

Art. 2

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 10/1997)

Soppresso

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 4/1998)

Identico

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2001)

1. *Identico*

zione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle politiche istituzionali della Regione”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 20 septiesdecies della legge regionale 16 dicembre

1 bis. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 20/2001, le parole: “fino a due incarichi” sono sostituite dalle seguenti: “fino a tre incarichi”.

2. Identico

Art. 4 bis

(Modifica all’articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dai seguenti:

“1 bis. I Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare:

- a) le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- b) le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

1 ter. Per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali di cui al comma 1 bis i Consiglieri non usufruiscono della parte variabile del rimborso previsto al comma 2.”.

Art. 4 ter

(Modifica all’articolo 34 della l.r. 20/2003)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione) è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione, il disciplinare d’uso del contrassegno di qualità delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1. Nel disciplinare sono fissate le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, la modalità di esercizio della vigilanza e i casi di revoca.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

Identico

2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è inserito il seguente:

“6 bis. Hanno titolo all’acquisto dell’alloggio di cui al comma 6 anche i familiari conviventi con l’assegnatario facenti regolarmente e stabilmente parte del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 20 septies. E’ fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.”

2. Alla lettera b) del comma 8 ter dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle parole: “15 per cento” e le parole: “diciotto anni” sono sostituite dalle parole: “venti anni”.

Art. 6

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell’adozione dei piani d’ambito di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge i Comuni possono richiedere alla Regione il passaggio all’ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d’ambito (ATA) interessate e alle seguenti condizioni:

- a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell’ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini non inferiore al 70 per cento del loro sviluppo totale;
- b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti.

2. In fase di prima applicazione, in attesa della nomina dei componenti del Comitato permanente per la semplificazione istituito ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), il parere sulla legge regionale di semplificazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 è sostituito dai pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), e dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL).

Art. 6

(Norme transitorie)

Identico

Art. 6 bis

(Modifiche alla l.r. 13/2016)

1. Nella Tabella 2 approvata dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 giugno

2016, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)) l’importo corrispondente alla Missione 20 – Programma 01, relativo alla cassa anno 2016 “-8.507.750,69” è sostituito dal seguente: “-9.557.952,66”; l’importo della variazione di cassa della Missione 10 – Programma 04 - Titolo 2 di euro “- 906.293,33” è sostituito dal seguente: “- 588.000,00”.

2. Nella tabella 6 approvata dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la denominazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui alla Missione 4 - Programma 3: “Spese correnti per l’implementazione e la gestione dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Regioni” è modificata in “Spese per l’implementazione e la gestione dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96)”;
- b) l’importo relativo all’autorizzazione di spesa di cui alla Missione 5 - Programma 2 nella voce “Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo unico per lo spettacolo” di euro “766.257,00”, per l’anno 2016, è sostituito dal seguente “766.247,00” e contestualmente nella tabella 7 l’importo relativo all’autorizzazione di spesa della l.r. 11/2009 di euro “159.990,00” è sostituito dal seguente “160.000,00”;
- c) la denominazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui alla Missione 10 - Programma 3: “Trasferimenti ai comuni per lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio dei porti di competenza regionale - cni/16” è sostituita dalla seguente: “Trasferimenti per lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio dei porti di competenza regionale - cni/16”;
- d) nella missione 12 dopo la voce:

“	Contributo straordinario all’unione italiana ciechi ed ipovedenti (uici)	5.000	”
---	---	--------------	---

è inserita la seguente:

“	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	
	Interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria – Collaborazioni coordinate e a progetto	24.821,72	24.821,72”;

e) nella missione 13 le parole “Programma 8 Politica regionale per la tutela della salute” sono soppresse.

3. Nell’Allegato 1 “Elenco delle spese dichiarate obbligatorie” approvato dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2016, la denominazione, in coerenza con il nuovo piano dei conti armonizzato, dei sottoelencati capitoli è modificata come a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	EX DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE ARMONIZZATA
2010110002	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA REGIONE MARCHE - DELEGAZIONE DI BRUXELLES (LR 17/03/98 N. 4) - S.O.	SPESE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE REGIONALE DI BRUXELLES
2010310004	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI REGIONALI PER LE AUTORIMESSE I RIMESSAGGI OFFICINE E RELATIVI IMPIANTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07	SPESE PER CONSUMO DI CARBURANTI E COMBUSTIBILI
2010310012	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO, RISCALDAMENTO, SERVIZIO IDRICO, SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, FACCHINAGGIO - SPESA OBBLIGATORIA	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PORTIERATO E CENTRALINO, PULIZIA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
2010410001	IMPOSTE E TASSE, CANONI PASSIVI ED ALTRI CONSIMILI - SPESA OBBLIGATORIA	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
2011010034	SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (FORMAZIONE - INFORMAZIONE-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - CONSULENZE-SORVEGLIANZA SANITARIA-ATTIVITA' INTERNE E SIMILI) - S.O.	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO L.81/08 - DOTAZIONI PER LA PREVENZIONE E MATERIALI PER L'ERGONOMIA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell’articolo 2 e il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1999,

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) *soppressa*

- n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo);
- b) l'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale);
- c) l'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017");
- d) la legge regionale 27 novembre 2015, n. 26 (Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale").

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione **e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.**

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico